



COMUNE DI SAVA

PROVINCIA DI TARANTO

AREA IV LAVORI PUBBLICI – PATIRMONIO - URBANISTICA - SUAP

AVVISO PUBBLICO

PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A VALERE SUL FONDO SOSTEGNO COMUNI MARGINALI DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 2, LETT. B) E C) del D.P.C.M. 30 SETTEMBRE 2021 (G.U. N. 296 DEL 14.12.2021) – ANNUALITA' 2023

Il Responsabile della IV Area Lavori Pubblici – Patrimonio – Urbanistica e Suap

Visto il D.P.C.M. 30 settembre 2021, pubblicato sulla G.U. n. 296 del 14 dicembre 2021, che disciplina la “*Modalità di ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi a valere sul Fondo comuni marginali, al fine di realizzare interventi di sostegno alle popolazioni residenti nei comuni svantaggiati, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023*”;

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 267 del 22/12/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto “ *Bando di assegnazione Fondi per i comuni marginali ai sensi del D.P.C.M. 30/09/2021 – seconda annualità - determinazioni*” con la quale è stata demandata al Responsabile della IV Area Lavori Pubblici – Patrimonio – Urbanistica e Suap l’approvazione di apposito Avviso pubblico per la concessione dei suddetti contributi per l’annualità 2023;

In attuazione della propria determinazione n. 925 del 30/12/2024;

RENDE NOTO

è indetto il presente Avviso pubblico per la concessione dei contributi a fondo perduto a valere sul Fondo di sostegno Comuni marginali di cui al D.P.C.M. 30 settembre 2021, pubblicato sulla G.U. n. 296 del 14.12.2021, relativamente all’annualità 2023, per le seguenti categorie di interventi:

- **Categoria di intervento “A”:** Art. 2, comma 2, lett. b) del D.P.C.M. 30.09.2021: Avvio di nuove attività commerciali, artigianali e agricole ovvero attività già esistenti che intraprendano nuove attività economiche, purché abbiano un’unità operativa ubicata nel territorio del comune di Sava;

- **Categoria di intervento “B”:** Art. 2, comma 2, lett. c) del D.P.C.M. 30.09.2021: Trasferimento della residenza e dimora abituale nel comune di Sava, a titolo di concorso per le spese di acquisto e ristrutturazione di immobili da destinare ad abitazione principale, per un importo non superiore a euro 5.000,00*.

ARTICOLO 1 - PRINCIPI GENERALI

1. Il contributo è concesso nel rispetto dei principi di pari opportunità e di non discriminazione, come sanciti dall’articolo 7 del Regolamento U.E. n. 1303 del 17 dicembre 2013 e tenuto conto di quanto stabilito dal D.P.C.M. 30/09/2021.
2. Per ciascuna categoria di intervento può essere presentata una sola richiesta di contributo. Nel caso risulti inviata più di una domanda a causa di errori formali, sarà considerata valida l’ultima istanza pervenuta entro i termini, che annullerà e sostituirà le precedenti.
3. I contributi previsti per le due categorie di intervento “A” e “B”, ove ne ricorrano i presupposti, sono cumulabili nel rispetto del limite degli aiuti “*de minimis*”. I soggetti interessati dovranno presentare due istanze separate, a valere sulle singole categorie di intervento (“A” e “B”).

ARTICOLO 2 – IMPORTO COMPLESSIVO PER CIASCUNA CATEGORIA DI INTERVENTO

1. L’importo complessivo dei fondi messi a disposizione con il presente bando è pari a euro 88.545,78* a valere sulla quota della terza annualità (2023) del Fondo comuni marginali di cui al D.P.C.M. 30 settembre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 296 del 14.12.2021, ed è ripartito come segue:

Categorie di intervento	Importo complessivo
<u>Categoria di intervento “A”</u> <u>Art. 2, comma 2, lett. b) del D.P.C.M. 30.09.2021:</u> Avvio di nuove attività commerciali, artigianali e agricole ovvero attività già esistenti che intraprendano nuove attività economiche, purché abbiano un’unità operativa ubicata nel territorio del comune di Sava.	€ 73.545,78* con un investimento minimo a carico dei richiedenti pari ad almeno € 3.000,00
<u>Categoria di intervento “B”:</u> <u>Art. 2, comma 2, lett. c) del D.P.C.M. 30.09.2021:</u> Trasferimento della propria residenza e dimora abituale nel comune di Sava a titolo di concorso per le spese di acquisto e ristrutturazione di immobili da destinare ad abitazione principale, per un importo non superiore a € 5.000,00*.	€ 15.000,00*

2. Per ciascuna categoria di intervento, il relativo importo sarà suddiviso in proporzione tra tutti gli aventi diritto, in base al numero delle istanze pervenute e all’ammontare delle spese ammissibili.
3. Nel caso in cui in una delle categorie di intervento si dovessero registrare richieste per importi inferiori alla somma stabilita, le risorse non utilizzate andranno ad incrementare le risorse disponibili assegnate all’altra categoria di intervento.
4. Qualora la somma complessiva dei contributi richiesti per una delle due categorie di interventi dovesse risultare inferiore alle risorse destinate, fermo restando quanto previsto al precedente punto 3, la somma destinata a quella tipologia di intervento verrà ripartita tra tutte le richieste ammissibili e il contributo verrà ricalcolato proporzionalmente all’entità della somma richiesta dal soggetto partecipante;

5. Il contributo assegnato dovrà comunque essere contenuto nei limiti delle spese ammesse a finanziamento e debitamente rendicontate.

ARTICOLO 3 - CONDIZIONALITÀ EX ANTE AIUTI DI STATO

1. Le agevolazioni oggetto del presente Avviso sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
2. Il Comune assicura l'inserimento dei dati nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), istituito ai sensi dell'articolo 52 della L. n.234/2012 e adeguato ai sensi dell'art. 69 del D. L. 19 maggio 2020 n. 34, nel rispetto di quanto stabilito nel Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31 maggio 2017.
3. Oltre alle funzioni di controllo, il RNA rafforza e razionalizza le funzioni di pubblicità e trasparenza relativi agli aiuti concessi (nello specifico sovvenzioni), in coerenza con le previsioni comunitarie.
4. Ai fini del calcolo dell'importo dell'aiuto concedibile e della determinazione dei costi ritenuti ammissibili, riferiti alle tipologie di aiuto di cui al presente Avviso, gli importi riconosciuti nei provvedimenti di concessione e di liquidazione sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere, ad esclusione dell'IVA se detraibile.

ARTICOLO 4 – CUMULO

1. Per le misure temporanee di aiuto di cui al presente Avviso non è esclusa la possibilità di cumulo con altre tipologie di aiuti, fermo restando il rispetto delle regole generali in materia di cumulo tra aiuti di Stato ed in particolare di quelle previste dalla disciplina sugli aiuti “*de minimis*” richiamata nel precedente articolo 3.

ARTICOLO 5 - SOGGETTI BENEFICIARI

➤ CATEGORIA DI INTERVENTO “A”:

A.1 Possono accedere al contributo previsto dall'art. 2, co.2, lett. b) del D.P.C.M. 30.09.2021 le “nuove attività economiche” che intraprendono attività commerciali, artigianali o agricole attraverso un'unità operativa ubicata nel territorio del comune di Sava.

A.2 L'espressione “nuove attività economiche” si riferisce alle seguenti casistiche:

- *le attività costituite ex novo DOPO la pubblicazione del presente Avviso;*
- *le Imprese che al momento della presentazione della domanda siano regolarmente costituite e iscritte nel registro delle imprese come imprese “attive” purché intraprendano, DOPO la pubblicazione del presente Avviso, una “nuova attività economica” diversa dalla precedente.*

In riferimento alla seconda casistica, per “nuova attività economica” si intende l'attivazione di nuovi e ulteriori codici ATECO, rispetto a quelli già esistenti prima della pubblicazione del bando, con apertura di una nuova e apposita unità produttiva (sede, stabilimento, reparto autonomo, etc.): in tal caso, sono ammesse a finanziamento esclusivamente le spese relative all'unità produttiva adibita all'attività del nuovo codice ATECO. Possono beneficiare delle risorse anche le attività già esistenti che avviino una nuova attività economica nel territorio del comune di Sava attraverso apposita unità produttiva: da togliere.

Il contributo non può essere erogato in favore delle attività economiche già costituite e operative sul territorio di Sava che si limitino semplicemente a trasferire la propria unità produttiva in una nuova sede nel medesimo territorio comunale utilizzando il medesimo Codice Ateco.

A.3 Le Imprese richiedenti devono possedere, alla data di presentazione della domanda, i seguenti requisiti:

- In caso di attività già esistente: essere regolarmente iscritte nel Registro Imprese della CCIAA territorialmente competente come imprese attive e abilitate ad esercitare, in relazione all'unità operativa destinataria dell'intervento, un'attività commerciale, artigianale o agricola
- In caso di nuova attività: proporre istanza in qualità di COSTITUENDA impegnandosi a costituire l'impresa, per mezzo dell'iscrizione, anche solo inattiva, nel registro delle Imprese della CCIAA, entro 20 giorni dalla ricezione della comunicazione di ammissibilità;
- non essere sottoposte a procedure di liquidazione, non trovarsi in stato di fallimento, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
- essere in situazione di regolarità contributiva e previdenziale (DURC), ivi compresa la concessione di procedure di rateizzazione regolarmente rispettate, se impresa già costituita;
- non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse.

Devono inoltre essere attestati, mediante autocertificazione dal legale rappresentante e da tutti i soggetti aventi potere di rappresentanza, i seguenti ulteriori requisiti:

- che l'Impresa non è destinataria di una procedura di recupero a norma dell'articolo 71 del Reg. 1303/2013, a seguito della rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area interessata dal programma (rif. Art. 125, paragrafo 3, lett. f del Reg. 1303/2013);
- che l'Impresa non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, di concordato preventivo, e nei confronti della stessa non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- che nei confronti degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della Legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della Legge 31 maggio 1965 n. 575;
- che nei confronti degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci non è stata pronunciata sentenza passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;
- che nei confronti degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, non è stata pronunciata condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45 della direttiva CE n° 18/2004;
- che l'Impresa non ha commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse anche comunali, contributi previdenziali e assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita;
- che l'Impresa rispetta le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali, della sicurezza sui luoghi di lavoro, dei contratti collettivi di lavoro e delle normative relative alla tutela ambientale;

- che nei confronti dell'Impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
- che l'Impresa, nel rispetto delle disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale del lavoro, non ha riportato alcun provvedimento definitivo o sentenza passata in giudicato per violazione delle vigenti normative in materia;
- che nei confronti degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci non è stata pronunciata condanna, anche di primo grado, per danno erariale, con particolare riferimento all'indebita percezione di contributi, finanziamenti e/o sovvenzioni pubblici.

A.4 Sono ammesse a finanziamento le spese che rientrano nelle seguenti tipologie:

- **Acquisto di macchinari, impianti, attrezzature**, nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari all'attività gestionale del proponente ed esclusi quelli relativi all'attività di rappresentanza; **mezzi mobili**, identificabili singolarmente e a servizio esclusivo dell'unità produttiva oggetto delle agevolazioni, strettamente **necessari al ciclo produttivo; strumentazione tecnologica** finalizzata all'implementazione del lavoro in modalità **smart working**. Il ciclo produttivo è da intendersi nella più ampia accezione, non limitata alla fase della produzione *tout court* ma inerente anche le fasi a monte e a valle della stessa.
- **Realizzazione di opere murarie e impiantistica**, strettamente necessarie per l'installazione e il collegamento dei macchinari acquisiti.
- **Acquisto di hardware e software** finalizzati alle esigenze produttive e gestionali del proponente;
- **Spese per polizze assicurative** relative agli impianti produttivi e allo svolgimento dell'attività. Tali spese sono ammesse *nel limite del 20%* dell'investimento ammissibile dell'intero progetto.

Sono ammesse a finanziamento solo le spese documentate relative alla “nuova attività economica” come definita all'articolo 5 - Categoria “A” punto A.2 del presente Avviso.

Pena l'esclusione, si specifica che le spese debitamente comprovate dai preventivi presentati durante la fase istruttoria dovranno poi coincidere esattamente con le fatture presentate in sede di rendicontazione, salvo per impossibilità sopravvenuta non dipendente dalla volontà del soggetto istante; solo in questo ultimo caso è ammessa la sostituzione del “solo Fornitore” rispettando comunque la quantità, l'oggetto della fornitura/servizio e il costo totale della stessa.

A.5 Non sono ammesse a finanziamento le spese che rientrano nelle seguenti tipologie:

- Acquisto di beni (materiali/immateriali) di proprietà personale del titolare o di amministratori o soci dell'impresa richiedente l'agevolazione o dei relativi parenti entro il quarto grado ed affini entro il secondo grado;
- Investimenti realizzati tramite locazione finanziaria e acquisto con patto di riservato dominio a norma dell'art. 1523 del codice civile;
- Lavori in economia;
- Acquisizione di azioni o quote di un'impresa;
- Interessi passivi;
- Imposta sul valore aggiunto rappresenta una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal proponente. Nel caso in cui il proponente operi in un regime fiscale che gli consenta di recuperare l'IVA sulle attività che realizza nell'ambito del Progetto (indipendentemente dalla sua natura pubblica o privata), i costi che gli competono vanno indicati al netto dell'IVA; diversamente, se l'IVA non è recuperabile, i costi devono essere indicati comprensivi dell'IVA. Pertanto, l'IVA

pagata recuperabile non è ammissibile;

- Interessi debitori, commissioni per operazioni finanziarie, perdite di cambio e altri oneri meramente finanziari;
- Avviamento;
- Beni acquistati con permuta e contributi in natura;
- Mezzi targetati non strettamente strumentali all'attività oggetto della richiesta di finanziamento;

In ogni caso, non sono ammissibili programmi di investimento di importo inferiore a € 3.000,00 e comunque l'investimento proposto non può essere rimodulato sulla base dell'importo finanziato.

➤ **CATEGORIA DI INTERVENTO "B":**

B.1 Possono accedere al contributo previsto dall'art. 2, co. 2, lett. c) del D.P.C.M. 30.09.2021 coloro che intendono trasferire la propria residenza e dimora abituale nel comune di Sava, a titolo di concorso per le spese di acquisto e di ristrutturazione di immobili da destinare ad abitazione principale.

B.2 Il trasferimento della residenza e dimora abituale deve avvenire, a pena di decadenza del contributo, dalla data di pubblicazione del presente avviso ed entro il termine di rendicontazione delle spese di acquisto o ristrutturazione dell'immobile, fissato al 15.05.2025.

B.3 Il **contributo è concesso *una tantum* nel limite massimo di € 5.000,00* ed è erogato una sola volta per ciascun nucleo familiare e per un singolo immobile.**

B.4 Sono ammissibili le spese per l'acquisto o ristrutturazione di immobili da adibire ad abitazione principale, nel quale il richiedente risiederà e dimorerà abitualmente. Gli interventi e gli immobili per i quali viene richiesto il contributo devono essere in regola con le norme edilizie ed urbanistiche vigenti. Gli immobili per i quali si richiede il contributo devono essere detenuti a titolo di proprietà o con regolare contratto di locazione o comodato d'uso gratuito regolarmente registrati con durata pari o superiore ad anni 4 eventualmente rinnovabili.

B.5 **Nell'unità immobiliare per la quale viene chiesto il contributo non deve avere residenza né dimora abituale nessun altro soggetto che non appartenga al nucleo familiare del richiedente.**

ARTICOLO 6 – TERMINE PER LA CONCLUSIONE DEL PROGETTO E PER LA RENDICONTAZIONE

1. Il termine ultimo per la conclusione e rendicontazione dei progetti, per entrambe le categorie di interventi, è il giorno **15 MAGGIO 2025**. Entro lo stesso termine, coloro che sono ammessi al contributo per la categoria di intervento "B" devono aver trasferito la propria residenza nell'immobile oggetto di intervento.

2. I beneficiari hanno l'obbligo di concludere il progetto entro il termine previsto al precedente comma 1, salvo comunicazione giustificata di richiesta di proroga per motivi non dipendenti dalla volontà o inerzia del beneficiario. Per comprovati motivi, l'Amministrazione comunale, valutato lo stato di realizzazione del progetto, può concedere una sola volta una proroga fino ad un massimo di 15 giorni e comunque tale da consentire il rispetto del termine di utilizzo delle risorse da parte del Comune.

3. Per progetto concluso è da intendersi quello materialmente completato o pienamente realizzato e per il quale tutti i pagamenti previsti sono stati effettuati dai beneficiari del contributo e quietanzati.

ARTICOLO 7 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. La domanda per la concessione del contributo, redatta utilizzando il *facsimile* allegato al presente Avviso ("A1" e/o "B1" completi dei relativi allegati) dovrà pervenire, a pena di esclusione, **entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 7 febbraio 2025.**

La domanda, indirizzata al Responsabile dell'Area IV Lavori Pubblici – Patrimonio -

Urbanistica e SUAP deve riportare la seguente dicitura:

Per la categoria di intervento A):

“DOMANDA DI CONTRIBUTI FONDO COMUNI MARGINALI ANNO 2023- NUOVE ATTIVITA’ ECONOMICHE”

Per la categoria di intervento B):

“DOMANDA DI CONTRIBUTI FONDO COMUNI MARGINALI ANNO 2023 - NUOVE RESIDENZE”

2. Fermo restando il termine di ricezione come sopra indicato, la domanda può essere presentata con una delle seguenti modalità:

- consegna a mano presso l’ufficio protocollo del Comune Sava, negli orari di apertura al pubblico e comunque non oltre le ore 12:00 del termine perentorio di scadenza sopra indicato;
- spedizione a mezzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo: **comune.sava@pec.rupar.puglia.it** mediante:

- a) invio del file in formato PDF contenente la domanda sottoscritta con firma digitale o altro tipo di firma elettronica;
- b) invio del file in formato PDF contenente la scansione della domanda sottoscritta con firma autografa non autenticata, ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 445/2000, con allegato documento di riconoscimento in corso di validità.

In questo caso farà fede la data e l’ora di arrivo rilevata dalla casella di posta elettronica certificata del Comune di Sava (ricevuta di avvenuta consegna per il richiedente).

Nell’oggetto della PEC deve essere indicato:

Per la categoria di intervento A):

“DOMANDA DI CONTRIBUTI FONDO COMUNI MARGINALI ANNO 2023 – NUOVE ATTIVITA’ ECONOMICHE”

Per la categoria di intervento B):

“DOMANDA DI CONTRIBUTI FONDO COMUNI MARGINALI ANNO 2023 – NUOVE RESIDENZE”.

Non saranno ritenute ricevibili le domande presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

3. Il Comune non assume responsabilità alcuna per eventuali disguidi nella presentazione della domanda dovuti a problemi informatici o telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

ARTICOLO 8 – IRRICEVIBILITA’, AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DELLE DOMANDE

1. Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle domande, con determinazione del Responsabile dell’Area Urbanistica e Attività Produttive è nominata la Commissione tecnica la quale procede alla verifica dei requisiti di ricevibilità e ammissibilità delle istanze.

2. Sono irricevibili le domande:

presentate oltre la scadenza del termine di cui all’art. 7 del presente Avviso;

- prive della sottoscrizione del titolare dell’impresa, nel caso di ditta individuale anche costituenda, o dal legale rappresentante in caso di società anche costituenda ovvero (*per la categoria di intervento “B”*) del richiedente;
- prive della forma prevista per la presentazione istanza (pec o consegna a mano);
- prive di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore di cui al punto precedente.

3. Sono inammissibili le domande:

- prive dei requisiti di partecipazione previsti nel presente Avviso;
- costo inferiore al limite minimo di investimento previste per le differenti categorie.

4. A pena di esclusione, la domanda dovrà essere:

PER LA CATEGORIA DI INTERVENTO “A”:

- a) redatta in conformità all’ Allegato “A1”;
- b) regolarmente sottoscritta dal titolare dell’impresa nel caso di ditta individuale o dal legale rappresentante in caso di società o dal promotore in caso di impresa costituenda;
- c) corredata del documento di riconoscimento, in corso di validità, del sottoscrittore di cui al punto precedente;
- d) corredata della relazione descrittiva ed esaustiva del progetto, comprensiva dell’elenco delle spese e dei preventivi dei costi da sostenere
- e) sono escluse le attività economiche già costituite sul territorio di Sava che si limitano semplicemente a trasferire la sede nel medesimo territorio comunale senza l’apertura di un nuovo Codice ATECO.

PER LA CATEGORIA DI INTERVENTO “B”:

- a) redatta in conformità all’ Allegato “B1”;
- b) regolarmente sottoscritta dal richiedente;
- c) corredata del documento di riconoscimento del richiedente, in corso di validità;
- d) corredata del preventivo dei costi da sostenere per l’acquisto o la ristrutturazione;
- e) copia del preliminare dell’eventuale compravendita dell’immobile oggetto dell’intervento, o del contratto di locazione o del comodato.

5. Non è da considerare causa di esclusione la mancanza di elementi formali della domanda; qualora uno o più documenti, ancorché prodotti, necessitino di integrazione, il Comune assegna un termine per la presentazione di chiarimenti/integrazioni.

6. Al termine dell’esame in ordine alla ricevibilità e ammissibilità ed esclusione, per ciascuna categoria di intervento la Commissione forma l’elenco delle istanze ammissibili a contributo e di quelle irricevibili/inammissibili/escluse che, approvato con determinazione del responsabile del settore amministrativo, è pubblicato all’albo pretorio on line dell’Ente per 15 (quindici) giorni consecutivi e sul sito web istituzionale del comune nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici”.

7. Avverso il provvedimento di esclusione, i soggetti interessati potranno presentare osservazioni nel termine di 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione dell’elenco degli ammessi; sulle osservazioni si pronuncia la Commissione nei successivi 5 (cinque) giorni.

ARTICOLO 9 - MODALITA’ E CRITERI DI VALUTAZIONE

1. Decorso il termine di cui al precedente articolo 8, la Commissione procede all’approvazione della graduatoria provvisoria previa valutazione dei progetti e quantificazione del contributo massimo spettante a ciascuna delle istanze ammesse a finanziamento, sulla base dei seguenti criteri:

➤ **CATEGORIA DI INTERVENTO “A”**

ART. 2, COMMA 2, LETT. B) DEL D.P.C.M. 30.09.2021: CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L’AVVIO DI NUOVE ATTIVITÀ COMMERCIALI, ARTIGIANALI E AGRICOLE OVVERO PER ATTIVITÀ GIÀ ESISTENTI CHE INTRAPRENDANO NUOVE ATTIVITÀ ECONOMICHE, PURCHÉ ABBIANO UN’UNITÀ OPERATIVA UBICATA NEI TERRITORI DEI COMUNI E NUOVO CODICE ATECO

CRITERIO	PUNTEGGIO
I. Tipologia di attività Apertura di nuova attività: punti 10 Attività esistenti che avviano una nuova attività economica: punti 5	max 10 punti

II. Importo dell'investimento da sostenere: Punti 1 ogni € 1000,00 (mille / 00) di investimento	max 100 punti
III. Attività imprenditoriali giovanili *	3 punti
IV. Attività imprenditoriali femminili**	3 punti
TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO	116 PUNTI

*Il punteggio è attribuito nel caso in cui l'impresa proponente si qualifichi come *impresa giovanile* ossia costituita da giovani con età compresa tra i 18 e i 35 anni all'atto della presentazione della domanda di accesso. Per le imprese individuali (anche costituenti) il requisito deve essere posseduto dal titolare; per le società di persone e per le cooperative (anche costituenti): maggioranza numerica e di quote posseduta da giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni all'atto della presentazione della domanda; per le società di capitali e soggetti consortili (anche costituenti): le quote di partecipazione al capitale devono essere per almeno i 2/3 di proprietà di giovani come definiti al punto precedente e gli organi di amministrazione devono essere costituiti per almeno i 2/3 da giovani come definiti al punto precedente.

** Il punteggio è attribuito nel caso in cui l'impresa partecipante si qualifichi come *impresa femminile*, ossia quelle imprese a prevalente gestione e partecipazione femminile: per le imprese individuali (anche costituenti): la titolare deve essere una donna; - per le società di persone e per le cooperative (anche costituenti): maggioranza numerica e di quote posseduta da donne; per le società di capitali e soggetti consortili (anche costituenti): le quote di partecipazione al capitale devono essere per almeno i 2/3 di proprietà di donne e gli organi di amministrazione devono essere costituiti per almeno i 2/3 da donne.

Le risorse disponibili saranno divise per il punteggio complessivo conseguito da tutte le imprese partecipanti (A) in modo da assegnare al singolo punto un valore economico (B) che sarà moltiplicato per i punti ottenuti da ciascun partecipante (C): euro Risorse Disponibili/A= B successivamente B*C= contributo assegnato.

Il contributo sarà erogato in due quote: la prima quota pari al 50% del contributo assegnato sotto forma di acconto previa presentazione di idonea polizza a garanzia delle obbligazioni stabilite dal presente avviso emessa da idonea compagnia assicurativa e la seconda di pari importo a saldo. Il contributo erogato a saldo sarà determinato in relazione alle spese realmente sostenute e rendicontate.

➤ **CATEGORIA DI INTERVENTO "B"**

ART. 2, COMMA 2, LETT. C) DEL D.P.C.M. 30.09.2021: CONCESSIONE DI CONTRIBUTI DI IMPORTO NON SUPERIORE A € 5.000,00* A FAVORE DI COLORO CHE **TRASFERISCONO LA PROPRIA RESIDENZA E DIMORA ABITUALE NEL COMUNE, A TITOLO DI CONCORSO PER LE SPESE DI ACQUISTO E/O RISTRUTTURAZIONE DI IMMOBILI DA DESTINARE AD ABITAZIONE PRINCIPALE**

Critério	Punteggio
I. Tipologia dell'investimento: Acquisto nuovo immobile punti 20 Ristrutturazione immobile: punti 10	max 20 punti
II. Importo dell'investimento da sostenere: da € 3.000 a € 6.000: punti 15 da € 6.001 a € 10.000: punti 25 oltre € 10.000: punti 30	max punti 30
III. Consistenza del nucleo familiare: 1 componente: punti 10 2 componenti: punti 20 3 componenti: punti 30 oltre 3 componenti: punti 40	max 40 punti

IV. Impegno a mantenere la residenza nei comuni di Sava per almeno 5 anni	10 punti
TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO	100 PUNTI

Il contributo assegnato sarà diviso per il punteggio complessivo conseguito da tutte le imprese partecipanti (A) in modo da assegnare al singolo punto un valore economico (B) che sarà moltiplicato per i punti ottenuti da ciascun partecipante (C): contributo assegnato /A= B successivamente B*C= contributo assegnato

Il contributo è concesso, in base al punteggio conseguito, nel limite massimo di euro 5.000,00.

ARTICOLO 10 - MODALITA' DI EROGAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

➤ CATEGORIA DI INTERVENTO "A"

1. A seguito della approvazione della graduatoria provvisoria di cui all'art. 9, primo periodo, ai soggetti beneficiari del finanziamento è data comunicazione scritta tramite PEC, dell'importo del contributo massimo concedibile, previa interrogazione del Registro Nazionale degli aiuti di Stato (RNA).
2. Entro il termine di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della comunicazione di assegnazione provvisoria del contributo, per consentire la conferma della registrazione sul RNA il beneficiario, pena la decadenza dal beneficio, dovrà confermare con apposita comunicazione la volontà di accettare il contributo.
3. Ricevuta l'accettazione dell'aiuto da parte del beneficiario, verrà pubblicata la graduatoria definitiva e il contributo riconosciuto al singolo soggetto economico verrà implementato sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA) in carico all'azienda, come aiuto in regime de minimis. A ciascun intervento sarà assegnato un "Codice unico di progetto" (CUP), che sarà comunicato dal Comune il quale dovrà essere inserito nelle fatture e nei bonifici che saranno presentati in sede di rendicontazione.
4. La data di concessione dell'aiuto, anche per le finalità di cui al Regolamento UE 1407/2013, corrisponde alla data di pubblicazione della graduatoria definitiva.
5. L'aiuto è concesso in conto capitale. Lo stesso è accreditato su appositi conti correnti bancari o postali dedicati, accesi presso Istituti di credito o presso Poste Italiane. Sono espressamente escluse forme di pagamento diverse.
6. Le richieste di erogazione del contributo devono essere predisposte utilizzando la modulistica messa a disposizione dall'Ente.
7. Il contributo a fondo perduto sarà liquidato a mezzo bonifico, in due quote:
 1. **la prima a titolo di acconto**, se richiesto, pari al 50% del contributo concesso, previa presentazione di idonea polizza a garanzia delle obbligazioni stabilite dal presente avviso emessa da idonea compagnia assicurativa. La richiesta, redatta utilizzando il modello "A2" allegato al presente Avviso, deve essere corredata della seguente documentazione:
 - a) Certificato di Attribuzione della Partita e Visura in CCIAA valida;
 - b) Copia leggibile e non autenticata di un documento di identità del dichiarante (fronte e retro), in corso di validità.
 2. **la seconda a saldo**, a seguito di apposita richiesta, redatta utilizzando il modello "A3" allegato al presente Avviso, entro e non oltre il termine del **15 MAGGIO 2025**, salvo proroghe concesse dall'Amministrazione comunale per provati motivi, secondo le modalità di seguito elencate:
 - a) Certificato di Attribuzione della Partita e Visura in CCIAA valida;
 - b) Copia leggibile e non autenticata di un documento di identità del dichiarante (fronte e retro), in corso di validità
 - c) il saldo è erogato a seguito della trasmissione del rendiconto finale di spesa (entro il 15.05.2025), composta dalla relazione descrittiva ed esaustiva sulla realizzazione del progetto ammesso contributo e, per la parte economica, della seguente documentazione:

Rendiconto delle spese sostenute composto di:

- dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, riepilogativa delle spese sostenute sottoscritta dal titolare/legale rappresentante del beneficiario, contenente l'elenco delle fatture quietanzate di tutti gli acquisti di beni e servizi e degli altri documenti giustificativi delle spese ammissibili;
- copia delle fatture e dei documenti giustificativi delle spese sostenute corredate dalle relative quietanze oppure dalla documentazione probante l'avvenuto pagamento (a titolo esemplificativo copie bonifici, assegni, estratti conto della banca con evidenziati i relativi movimenti, etc.);

d) il saldo del contributo è erogato entro (30) giorni dal ricevimento della rendicontazione finale, previa eventuale rideterminazione del contributo.

Qualora il soggetto presenti un' unica richiesta per l' erogazione del contributo in una unica tranche deve presentare richiesta seguendo le indicazioni al punto 2. per la modalità a saldo ma integrando la documentazione richiesta a corredo della modalità acconto prevista al punto 1. eccetto per la compilazione del modello A2.

8. Dopo la conclusione del progetto e la rendicontazione delle spese, da trasmettere entro il termine del 15.05.2025, la Commissione provvede a confermare, previa eventuale rideterminazione, il contributo assegnato dandone comunicazione al beneficiario, con le medesime modalità di cui al precedente comma 1

9. L'erogazione del contributo rimane soggetta alla previa verifica della regolarità contributiva del soggetto beneficiario; in caso di debiti del soggetto verso il proprio ente previdenziale e/o assicurativi si procederà al pagamento sostitutivo in favore dell'ente creditore.

10. Qualora si registri in qualsiasi momento della procedura un rifiuto o una revoca del contributo assegnato, il relativo importo verrà assegnato, con i medesimi criteri previsti dal bando, in proporzione agli altri beneficiari. Il contributo concesso non può superare l'importo dell'investimento proposto. L'eventuale differenza sarà ripartita proporzionalmente con i medesimi criteri di cui sopra agli altri beneficiari. Se al termine di tutta la procedura si registrano somme non assegnate sarà facoltà del Responsabile dell'Area riaprire i termini del bando per consentire l'assegnazione delle somme residue.

➤ CATEGORIA DI INTERVENTO "B"

1. Il contributo è erogato in un'unica soluzione a seguito della richiesta, redatta utilizzando il modello "B2" allegato al presente Avviso corredata:

- della rendicontazione delle spese sostenute a titolo di acquisto e/o di ristrutturazione dell'unità immobiliare destinata a residenza e dimora abituale;
- avvenuto cambio di residenza;
- copia autentica dell'atto di compravendita stipulato in data successiva alla pubblicazione del presente Avviso;
- in caso di ristrutturazione dell'immobile:
 - a) relazione a firma del tecnico progettista sullo stato di realizzazione del progetto di ristrutturazione;
 - b) dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, riepilogativa delle spese sostenute, sottoscritta dal richiedente, e contenente l'elenco delle fatture quietanzate di tutti gli acquisti di beni e servizi e degli altri documenti giustificativi delle spese ammissibili;
 - c) copia delle fatture e dei documenti giustificativi delle spese sostenute corredate dalle relative quietanze oppure dalla documentazione probante l'avvenuto pagamento (a titolo esemplificativo copie bonifici, assegni, estratti conto della banca con evidenziati i relativi movimenti, etc.).

2. La rendicontazione delle spese sostenute deve essere trasmessa entro e non oltre il termine del 15 MAGGIO 2025. Entro lo stesso termine, il richiedente deve aver trasferito la propria residenza nell'immobile oggetto di intervento.

3. Il contributo è concesso in conto capitale ed è accreditato su appositi conti correnti bancari o postali dedicati, accessi presso Istituti di credito o presso Poste Italiane. Sono espressamente escluse forme di pagamento diverse.

ARTICOLO 11- OBBLIGHI A CARICO DEL BENEFICIARIO

1. Il beneficiario del finanziamento è tenuto a:

- a) archiviare e conservare tutta la documentazione relativa all'intervento presso la propria sede, nel rispetto dell'art. 140 del Reg. UE n. 1303/2013, che consente la conservazione dei documenti oltre che in originale anche in copie autentiche o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o documenti esistenti esclusivamente in formato elettronico;
- b) a fornire al Comune, in qualsiasi momento, i dati e le informazioni e la documentazione necessaria per il monitoraggio dell'intervento di cui al presente Avviso pubblico;
- c) rendere disponibile la documentazione a richiesta dei soggetti che esplicano l'attività di controllo e monitoraggio di cui al successivo articolo 12;
- d) comunicare tempestivamente l'intenzione di rinunciare al contributo;
- e) rispettare la normativa in tema di pubblicità e informazione;
- f) *per la categoria di intervento "A"*: non trasferire, alienare o destinare ad usi diversi da quelli previsti le immobilizzazioni materiali o immateriali ammesse alle agevolazioni prima che siano trascorsi cinque anni, ai sensi dell'art. 71 del Regolamento UE n. 1303/2013;
- g) *per la categoria di intervento "B"*: trasferire la residenza e dimora abituale nel comune di Sava entro la data del 15 MAGGIO 2025;
- h) *per la categoria di intervento "B", ove ricorra*: mantenere la residenza e dimora abituale nel comune di Sava per cinque anni dalla concessione del contributo.

ARTICOLO 12 - CONTROLLI E MONITORAGGIO

1. Il Comune, anche in collaborazione con altri Enti e Organismi competenti potrà verificare in qualsiasi momento la veridicità di quanto dichiarato in sede di presentazione delle domande e di eventuale integrazione. In caso di false o mendaci dichiarazioni, gli Uffici comunali procederanno al recupero del beneficio indebitamente percepito e all'applicazione delle previste sanzioni amministrative a carico del dichiarante, nonché all'attivazione delle procedure ai sensi del D.P.R. 8 dicembre 2000 n. 445 per dichiarazione mendaci.

2. Ai sensi del DPCM 30.09.2021, il Comune provvederà al monitoraggio dei contributi attraverso il sistema della Banca dati unitaria presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di cui all'art. 1 comma 245 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

ARTICOLO 13 – REVOCA

1. Il comune di Sava procederà alla revoca del contributo con recupero delle eventuali somme già erogate e delle relative spese nei seguenti casi:

- a) qualora il beneficiario non si renda disponibile ai controlli o non produca i documenti nel termine di 30 giorni dalla richiesta;
- b) qualora venga accertata, in ogni momento, l'insussistenza dei requisiti previsti per l'ammissione al contributo;
- c) qualora venga accertata la falsità di dichiarazioni rese in sede di domanda di finanziamento e/o di richiesta di integrazioni;
- d) in caso di inosservanza degli obblighi di cui al precedente articolo 11.

2. *per la categoria di intervento "A"*: Costituisce causa di revoca parziale delle agevolazioni il trasferimento, l'alienazione o la destinazione del contributo ad usi diversi da quelli previsti delle immobilizzazioni materiali o immateriali ammesse alle agevolazioni prima che

siano trascorsi cinque anni, ai sensi dell'art. 71 del Regolamento UE n. 1303/2013.

La revoca delle agevolazioni è commisurata alla spesa ammessa alle agevolazioni afferente, direttamente o indirettamente, all'immobilizzazione distolta e al periodo di mancato utilizzo dell'immobilizzazione medesima con riferimento al prescritto termine di mantenimento in uso.

A tal fine, il beneficiario è tenuto a comunicare preventivamente al Comune l'eventuale distoglimento delle immobilizzazioni agevolate prima del suddetto termine. In ogni caso, qualora la distrazione dall'uso previsto delle immobilizzazioni agevolate prima del prescritto termine costituisca una variazione sostanziale del progetto, determinando, di conseguenza, il venir meno dell'organicità e della funzionalità dello stesso ovvero la sua riduzione al di sotto del 70%, la revoca è pari all'intero contributo.

3. Qualora sia disposta la revoca totale/parziale dell'agevolazione, il beneficiario è tenuto alla restituzione dell'ammontare totale o parziale del contributo erogato. In caso di revoca totale o parziale, il beneficiario dovrà restituire l'importo erogato maggiorato del tasso di interesse legale vigente alla data della erogazione dell'agevolazione per il periodo intercorrente tra la valuta di erogazione e quella del rimborso.

4. Il procedimento di revoca viene attivato nel rispetto di quanto previsto dalla L. 241/90 e successive modifiche e integrazioni.

ARTICOLO 14 - TERMINI DEL PROCEDIMENTO E ACCESSO AI DOCUMENTI

1. In osservanza dell'art. 8 della Legge 241/1990 e successive modifiche, si comunica:
 - il procedimento è avviato il primo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento delle domande. Nessuna comunicazione ulteriore verrà data in ordine alla fase di avvio del procedimento;
 - il termine di conclusione del procedimento è stabilito in 240 giorni dalla data di avvio, fatta salva la necessità di prolungare tale termine in considerazione del numero e della complessità delle domande pervenute;
 - gli atti del procedimento potranno essere visionati presso: Comune di Sava – Area Urbanistica e Attività Produttive.
2. Avverso le determinazioni adottate a conclusione del procedimento di concessione del contributo gli interessati potranno proporre ricorso al TAR competente entro 60 giorni dalla notifica delle stesse comunque dalla conoscenza del loro contenuto.

ARTICOLO 15 - PUBBLICITA'

1. Il Comune assicura la pubblicità dei contributi concessi ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. n. 33/2013 e dell'art. 8 del D.P.C.M. 30.09.2021 mediante pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici".

ARTICOLO 16 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI

Responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Area IV Lavori Pubblici – Patrimonio - Urbanistica e SUAP. Ulteriori informazioni sulla presente procedura potranno essere richieste ai seguenti recapiti:

- PEC: urbanistica.comune.sava@pec.rupar.puglia.it
- Mail: lavoripubblici@comune.sava.ta.it
- tel. 099 9721909

ARTICOLO 17 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Avviso non costituisce obbligazione per il Comune di Sava che si riserva pertanto la facoltà, in qualsiasi fase del procedimento e per qualsiasi causa, di annullare lo stesso senza che ciò costituisca motivo di rivalsa a qualsiasi titolo da parte dei soggetti richiedenti.

2. In caso di mancata concessione del contributo, i soggetti richiedenti non hanno diritto al rimborso di alcun onere relativo alla presente procedura, comprese le spese vive. Restano ferme le responsabilità civili, penali, amministrative e contabili dei soggetti destinatari ammessi al contributo.

ARTICOLO 18 - INFORMAZIONI RELATIVE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

1. Si rimanda a quanto espressamente riportato negli allegati di MODELLO DI DOMANDA - A/1 – B/1.

IL RESPONSABILE AREA IV
Lavori Pubblici – Patrimonio – Urbanistica e Suap
Arch. Alessandro FISCHETTI
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate.